Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 26 gennaio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1202.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annessa alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Angiologia » muta denominazione in quella di « Chirurgia vascolare ».

Gli articoli 254, 255 e 256, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 254. — Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.

La scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Le norme d'iscrizione, esami, tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle stabilite nello statuto dell'università.

Il numero complessivo degli specializzandi è di trentuno per tutti i tre anni di corso.

Art. 255. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle materie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni sia al tirocinio pratico.

Art. 256. — Alla fine del triennio gli specializzandi, che abbiano superato gli esami dei tre corsi, dovranno superare una prova orale-teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1203**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il n. 12) è abrogato e sostituito dal seguente:

n. 12) Scuola di medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di « Specialista in medicina legale e delle assicurazioni ».

Nello stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:

Scuola di medicina nucleare che conferisce il diploma di « Specialista in medicina nucleare ».

Art. 363. — E' modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in « Medicina legale e delle assicurazioni », e in « Urologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forense;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Internato obbligatorio per almeno sei mesi continuativi ed a tempo pieno per ciascun anno.

Esami di profitto sulle singole materie di insegnamento al termine di ogni anno.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un anno per il passaggio all'anno successivo.

Numero massimo complessivo degli specializzandi per l'intero corso: quindici.

Scuola di specializzazione in urologia

(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
Fisiologia dell'apparato urogenitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale);
Le nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale);
Microbiologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (biennale);
Clinica urologica (biennale);
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;

Anatomia e istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio) (biennale);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica (biennale);
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica (biennale);
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è di trentanove, distribuiti nei tre anni di corso.

Nello stesso articolo dopo la scuola in urologia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare con il seguente ordinamento:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostiche I;
Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioterapia e legislazione.

E' obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato presso l'istituto di semeiotica medica, sede della scuola.

Numero massimo degli iscritti ai tre anni di corso: ventuno.

Nel predetto art. 363 il comma relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 957, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è aumentato a quarantacinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1204**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1257, e successive modificazioni:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Malattie veneree e della pelle » e in « Anestesiologia » mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di « Clinica dermosifilopatica » e di « Anestesiologia e rianimazione ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializziazione in « Malattie dell'apparato digerente ».

Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare; gli articoli 186 e 187 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; gli articoli 192 e 193, relativi alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle che assume la denominazione di scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica; gli articoli 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia; gli articoli 200 e 201, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia che assume la denominazione di scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione; gli articoli 202 e 203, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 184. — Durata del corso: 3 anni.

Piano di studi

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (primo corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);

Semeiotica fisica (1° corso);
Semeiotica strumentale (1° corso);
Microbiologia (complementare);
Biochimica (complementare).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
Problemi assicurativi e sociali (complementari);
Statistica (complementare).

Art. 185. — Numero massimo degli iscritti: undici specializzandi per anno. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 186. — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami, concorso che deve essere espletato entro il mese di dicembre. Sono da considerare titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) l'aver frequentato come medico o come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica universitaria e l'avervi preparato la tesi di laurea;

c) la documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

d) eventuali pubblicazioni.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non deve essere superiore a 40 (suddivisi 10 per ogni anno di corso).

Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso.

Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari etc. debbono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato tutti gli esami.

Art. 187. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica;

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologia ostetrica e ginecologica;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Terapia medica ostetrica e ginecologica;
8) Clinica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura post-natale e malattia del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Roentgendiagnostica e radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Urologia ginecologica;
5) Chirurgia addominale extragenitale;
6) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno).

Gli esami si fanno per gruppi di materie, ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.

Per il conseguimento del diploma il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 192. — Gli anni di corso della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica debbono essere tre a tempo pieno.

Il numero degli iscritti alla scuola sarà limitato a 7 per ogni anno di corso.

Per la iscrizione alla scuola sarà richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia e ciò affinchè lo specializzando possa conseguire l'abilitazione professionale durante il corso di specializzazione.

Art. 193. — Le materie di studio saranno quelle sottoindicate distribuite per ognuno dei tre anni in corso·

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimenalla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologia

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;

5) Dermatosi allergiche e professionali;
6) Angiologia;
7) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi o in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 196. — La scuola rilascia due tipi di diplomi:

a) diploma di specializzazione in radiologia;

b) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.

Il corso di studi per la specializzazione in radiologia ha la durata di quattro anni.

Il corso di studi per la specializzazione in radiologia diagnostica ha la durata di tre anni.

Art. 197. — Diploma di specializzazione in radiologia.

Numero massimo di iscritti: quattro.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso, per nessun motivo.

E' obbligatorio l'internato.

Diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica.

Numero massimo di iscritti: quattro per ciascun anno di corso.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso, per nessun motivo.

E' obbligatorio l'internato.

Scuola di specializzazione
in anestesiologia e rianimazione

Art. 200. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, ha la durata di tre anni.

La scuola non può accogliere più di venticinque allievi per ciascun anno di corso.

Non è consentita nessuna abbreviazione di corso, fatta eccezione per quegli aspiranti che, in possesso di

diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Art. 201. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 202. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ha la durata di 3 anni. La scuola non può accogliere più di dieci iscritti per ogni anno di corso. Ad essa potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno 6 mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.

Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 203. — *Materie d'insegnamento*:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale;

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale;

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed anatomia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Dopo l'art. 213 è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 214. — Durata del corso: 3 anni più un quarto anno di tirocinio pratico da svolgersi in una clinica medica o in reparti ospedalieri.

Piano di studi

1° *Anno*:

Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale);
Parassitologia (complementare).

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale;
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Clinica medica.

3° *Anno*:

Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica;
Dietetica (complementare).

Per le materie biennali e triennali sarà dato un esame alla fine del biennio e rispettivamente del triennio.

Numero massimo degli iscritti è cinque specializzandi per anno.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1205.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 243. — La durata del corso è di anni 4.

La sede della scuola: a periodi alterni di due anni: presso la clinica delle malattie nervose e mentali e presso la clinica pediatrica.

Alla direzione si alterneranno ogni due anni il direttore della clinica delle malattie nervose e mentali e il direttore della clinica pediatrica.

La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino.

Il numero delle iscrizioni è di venti per ogni anno.

L'ammissione è per titoli ed esami.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. L'internato è obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno; di tre mesi in clinica delle malattie nervose e mentali e di tre mesi nell'istituto di clinica psichiatrica per gli studenti del 2° anno; di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in clinica delle malattie nervose e mentali e in clinica pediatrica a periodi alterni di pari durata.

Nei periodi di internato gli studenti frequenteranno anche istituti e centri specializzati collegati con le cliniche universitarie.

Art. 244. — Le materie sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sitema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso).

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile;
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione;

ESAMI

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

Art. 245. — *Norme*:

Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di

ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia. e psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1206.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 128, 129, 130 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 128. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica con sede presso l'istituto radiologico.

Art. 129. — La scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia, che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia);

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica.

Gli anni di studio post-laurea necessari per conseguire il diploma di cui alle lettere *a*) sono 4, quelli di cui alla lettera *b*) sono 3.

Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola per il corso quadriennale di « Radiologia », e per il corso triennale della « Radiodiagnostica » è di complessivi 22.

Art. 130. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia sono le seguenti, così distribuite negli anni del corso:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgen-diagnostica, con il confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di radioterapia con particolare riguardo alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica o terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica con dimostrazioni di casistica;
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti, così distribuite negli anni di corso:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica;

2° *Anno*:

1) Metodica ed esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Alla fine di ogni anno gli allievi dei due corsi sosterranno un esame obbligatorio di ammissione all'anno successivo, costituito da prove teoriche e tecniche, sulle materie di insegnamento. Alla fine dell'ultimo anno di corso gli allievi sosterranno un esame di profitto per essere ammessi alla discussione della tesi di diploma.

L'insegnamento agli allievi sarà integrato ogni anno da conferenze, esercitazioni o seminari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1970.

Nomina di provveditori regionali alle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883, relativa alla istituzione nella regione del Molise di uffici ed organi regionali dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1970 il dott. ing. Mario Alati, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo.

Art. 2.

A decorrere dal 16 ottobre 1970 il dott. Giuseppe Montefusco, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.

Art. 3.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coeff. 900 della Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di tredici e ventuno unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 8

(347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 gennaio 1971.

Conferma del commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1970 con il quale è stato affidato al consigliere di Stato avv. Filippo Longo l'incarico di commissario straordinario della Biennale di Venezia fino al 30 settembre 1970;

Considerato che permangono le ragioni che ebbero a determinare l'esigenza dell'affidamento della gestione dell'ente ad un commissario straordinario;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di prorogare l'incarico suindicato fino al 31 dicembre 1971;

Decreta:

Il consigliere di Stato avv. Filippo Longo è confermato, fino al 31 dicembre 1971 commissario straordinario dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » per provvedere alla gestione dell'Ente nonchè allo svolgimento delle manifestazioni che l'ente stesso è chiamato ad attuare secondo i propri fini istituzionali.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1971

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(376)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 settembre 1938, numero 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8, concernente poteri circa la disciplina dell'esercizio di slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaia;

Ritenuta la necessità e urgenza di emanare norme di ordine pubblico ai fini della regolarità nell'esercizio degli impianti scioviari;

Decreta:

Art. 1.

Chi si serve delle sciovie ha il dovere di cooperare a che il trasporto si esegua regolarmente, comportandosi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.

Per ragioni di sicurezza pubblica, gli utenti sono, in ogni caso, tenuti all'osservanza dei seguenti divieti:

1) è proibito, in risalita, seguire una pista diversa da quella tracciata;

2) è proibito, in risalita, volteggiare e compiere evoluzioni;

3) è proibito agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;

4) è proibito lanciare lateralmente o in alto il traino all'atto dello sgancio;

5) è proibito oltrepassare la zona di sgancio al termine della risalita;

6) è proibito discendere con gli sci lungo la pista di risalita;

7) è proibito attraversare la pista di risalita.

Art. 2.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al precedente art. 1 saranno applicate le pene previste dall'art. 650 del codice penale.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti e i funzionari di cui allo art. 4 della legge 27 luglio 1967, n. 660.

Roma, addì 30 novembre 1970

(262) *Il Ministro*: VIGLIANESI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Tarvisium S.n.c., di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Maglificio Tarvisium S.n.c., di Castelfranco Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Tarvisium S.n.c., di Castelfranco Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(268)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura trentina porcellana di Ospedaletto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Manifattura trentina porcellana di Ospedaletto (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura trentina porcellana di Ospedaletto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(266)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Federazione delle casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto ministeriale in data 28 settembre 1960;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta federazione in data 16 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E approvata la modifica dell'art. 22, comma terzo, dello statuto della Federazione delle casse di risparmio della Toscana, con sede presso la Cassa di risparmio di Firenze, in conformità al seguente testo:

« I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi possono operare anche separatamente l'uno dall'altro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(278)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 marzo 1970 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 21 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), in conformità al seguente testo:

« I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto delle assicurazioni presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(738)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero della Università di Roma, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(847)

Vacanza della cattedra di dottrina dello Stato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di dottrina dello Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(692)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(693)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Gimma » di Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 9649/S del 24 novembre 1970 il preside della scuola media statale « G. Gimma » di Bari, è autorizzato ad accettare per conto della scuola la somma di L. 130.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al « Prof. dott. Giuseppe Brienza ».

(380)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 40614 del 16 novembre 1970, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in cinque titoli obbligazionari - Interventi statali 6 % IV emissione 1969/89 - del valore nominale di lire un milione ciascuno, disposta dal prof. Nicola Jaeger e dalla signora Jole Jaeger Guadagni per l'istituzione di un premio di laurea annuale da intitolarsi a Daniela Jaeger.

(379)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 68309 del 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 383, è stato respinto il ricorso avanzato in data 14 giugno 1968 dal sig. Sebastiano Jannello per mancato conferimento di supplenza temporanea di educazione fisica.

(441)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Codroipo

Con decreto 28 dicembre 1970, n. 342, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 1.040, distinti in catasto del comune di Codroipo, foglio n. 23, part. 98ª, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 D.P. — Data: 9 marzo 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Lucheschi Maria Elisabetta, nata il 23 novembre 1926 a Vittorio Veneto — Titoli del debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 168.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1971

(356)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1970, registro n. 50 Finanze, foglio n. 258, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 29 febbraio 1968, dall'archivista dei registri immobiliari Mondini Mario per ottenere l'annullamento della deliberazione 30 giugno 1965 del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne respinto il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1964, è stato dichiarato irricevibile perchè prodotto oltre i termini di rito.

(383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 30 luglio 1970 al 6 novembre 1970.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti dal 30-7-70 al 31-7-70	dal 1°-8-70 al 6-8-70	dal 7-8-70 al 14-8-70	dal 15-8-70 al 25-8-70	dal 26-8-70 al 27-8-70	dal 28-8-70 al 2-9-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.062,50	10.137,50	10.062,50	9.987,50	7.912,50	9.837,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.062,50	10.137,50	10.062,50	9.987,50	9.912,50	9.837,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . . .	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50
	21	b. altri (3) (5)	7.812,50	7.887,50	7.812,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti 3-9-70	dal 4-9-70 all'8-9-70	dal 9-9-70 al 16-9-70	17-9-70	dal 18-9-70 al 7-10-70	dall'8-10-70 al 13-10-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.912,50	9.987,50	9.906,25	9.987,50	9.912,50	9.837,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.912,50	9.987,50	9.906,25	9.987,50	9.912,50	9.837,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) .	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50
	21	b. altri (3) (5)	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.737,50	7.662,50	7.587,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti 14-10-70	dal 15-10-70 al 16-10-70	dal 17-10-70 al 19-10-70	dal 20-10-70 al 22-10-70	dal 23-10-70 al 30-10-70	dal 31-10-70 al 6-11-70
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	9.687,50	9.762,50	9.762,50	9.881,25	9.793,75	9.718,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	7.487,50	7.487,50	7.562,50	7.631,25	7.543,75	7.468,75
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	9.687,50	9.762,50	9.762,50	9.881,25	9.793,75	9.718,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . . .	7.487,50	7.487,50	7.562,50	7.631,25	7.543,75	7.468,75
	21	b. altri (3) (5)	7.487,50	7.487,50	7.562,50	7.631,25	7.543,75	7.468,75

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.
(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.
(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(12872)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori per l'anno 1971

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e con decreto legislativo 26 ottobre 1970, n. 745;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo, l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 14 luglio 1971;

procedura civile e penale: 15 luglio 1971.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta legale, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 31 maggio 1971, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600, per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescrittto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 305

(393)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo navigante speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 luglio 1970 di concorso dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 12 novembre 1970;

Considerato che al concorso di cui sopra hanno chiesto di partecipare quaranta candidati e quindi la situazione è tale da non consentire una adeguata selezione;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1970 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso devono essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissate dal precedente art. 1, ad eccezione dell'età che deve essere posseduta alla data del presente decreto.

Art. 3.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 24 luglio 1970 inerente il concorso stesso e cioè entro il 12 novembre 1970.

Restano ferme tutte le prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale di concorso 24 luglio 1970 che non siano modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 206

(687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte e grafiche dei concorsi a complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali.

Le prove scritte e grafiche dei trentuno concorsi per complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1970, fissate dal febbraio al settembre 1971, sono rinviate, per motivi organizzativi in relazione al rilevante numero dei candidati, a data da stabilirsi con successivo diario che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

(846)

Diario delle prove orale e pratica di officina del concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Le prove, orale e pratica, di officina del concorso a due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese avranno luogo nei giorni 12 e 13 febbraio 1971, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino)

(695)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoquaranta (elevati a centosessantotto) posti di applicato aggiunto in prova.

Nel 4° supplemento straordinario al n. 12 del 1970 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 30 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 44, che approva la graduatoria del concorso per esami a centoquaranta (elevati a centosessantotto) posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1968.

(444)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1970, n. 323, concernente il concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, all'art. 13, secondo comma, ove è detto: « . . . nella qualifica di dattilografo aggiunto » leggasi: « . . . nella qualifica di applicato aggiunto ».

(528)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.